



**Ministero del Lavoro, della Salute e
delle Politiche Sociali**
Direzione generale per l'Attività Ispettiva



Ministero del lavoro e della previdenza sociale

Partenza - Roma, 10/02/2009

Prot. 25 / 1 / 0001982

All' INPS

Direzione Centrale Entrate

All' INAIL

Direzione Centrale Rischi

LORO SEDI

e p.c.

alla CNCE

Commissione Nazionale Paritetica per le
Casse Edili

Via Alessandria 215

00198 Roma

Oggetto: problematiche DURC – risposta ad interpello n. 56 del 23 dicembre 2008

Con riferimento alle problematiche evidenziate da codesti Istituti con nota del 29 gennaio u.s. si concorda nelle soluzioni prospettate.

In particolare, con riferimento alle ipotesi di assenza dell'obbligo di iscrizione alle Casse edili (secondo quanto specificato nella risposta ad interpello n. 56/2008), si concorda nel prevedere anche in tali casi una competenza delle stesse Casse nella emissione del DURC, sulla scorta della indicazione del CCNL edile quale contratto applicato dall'impresa richiedente e fermo restando che tale certificato attesterà la sola regolarità/irregolarità nei confronti di INPS e INAIL.

Qualora invece l'impresa non indichi un numero di iscrizione ad una Cassa edile al momento della richiesta del DURC ma, al momento del suo rilascio, risulti debitrice nei confronti delle Casse per rapporti di lavoro pregressi, appare corretto ritenere irregolare la stessa impresa.

Nelle more delle necessarie implementazioni informatiche derivanti dalle soluzioni indicate, si concorda infine nel prevedere l'affiancamento alla attuale opzione "CCNL edile" contenuta nell'applicativo utilizzato per il rilascio del Documento, l'opzione "CCNL edile con impiego di solo personale amministrativo e tecnico", dicitura da riportare sullo stesso Documento al fine di prevenire e contrastare fenomeni elusivi nei confronti delle Casse edili.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Paolo Pennesi)

DP